

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 SETTEMBRE 2020

(proposta dalla G.C. 4 settembre 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessori e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco -
ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: LUBATTI Claudio - RICCA Fabrizio.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA TORINO (CAV TORINO). VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALE COMPETENTE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Unia, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione:

- nell'allegato A individua un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. n. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- non si esprime sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI e, all'articolo 5, conferma che nelle annualità 2020 e 2021 l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente del citato D.P.R. n. 158/1999.

A causa dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020), il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che ha disposto misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per quanto attiene alla disciplina della Tassa Rifiuti, il quadro normativo, già fortemente innovato rispetto al passato, è stato nuovamente modificato, al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

In particolare:

- con la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sono stati previsti sia fattori di rettifica della parte variabile della tariffa per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività a causa dell'emergenza da Covid-19, sia specifiche

forme di tutela per le utenze domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

- con la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo, infatti, impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto di valori previsionali, i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA. Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione n. 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

In relazione alla terminologia utilizzata nella deliberazione in esame è necessario precisare che:

- per "soggetto gestore" si intende l'insieme dei soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia;
- per "PEF grezzo" si intende il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC, redatto "rettificando" e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR;

- per "costi riconosciuti" si intende l'insieme dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, calcolati secondo criteri di efficienza;
- per "ente territorialmente competente (ETC)" si intendono gli Enti di governo d'Ambito individuati dalle singole Regioni per l'organizzazione e la gestione dei servizi e, laddove non costituiti, si intendono i Comuni. L'ETC, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

Rilevato che, in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 1 del 10 gennaio 2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.

In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7, la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti.

La nuova Legge Regionale, all'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in "ambiti di area vasta", coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province e della Città Metropolitana di Torino con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolati e organizzati per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

In tale nuovo contesto si dà atto che è stata prevista la fusione degli attuali 21 "Consorti di bacino", istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, in 9 nuovi "Consorti di area vasta", attribuendo ai sindaci il compito di provvedere alle funzioni inerenti a prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, riduzione, raccolta differenziata e trasporto. I singoli Consorzi di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi (in prima attuazione della legge, queste saranno coincidenti con i soppressi consorzi di bacino previsti dalla citata Legge Regionale n. 24/2002), in modo da poter rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, l'articolo 9 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2018 prevede che, in via di prima attuazione, la dimensione delle aree territoriali omogenee coincida con quella del territorio dei Consorzi di bacino di cui alla Legge Regionale n. 24/2002. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, di tale legge, la Città di Torino, avendo popolazione superiore a 500.000 abitanti, viene individuata quale bacino unico (denominato "Bacino 18"), cui sono attribuite direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 24/2002.

Risultando pertanto, come sopra precisato, la Città di Torino bacino unico a sé stante, successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2002 non si è configurata, come non si configura attualmente, la necessità per la Città di consorziarsi adottando idonea convenzione e idoneo statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della stessa Legge Regionale n. 24/2002, in quanto il Contratto di Servizio allora in essere con il gestore dei servizi di igiene urbana (AMIAT S.p.A.), così come il Contratto di Servizio attualmente in essere (con IREN Ambiente - AMIAT S.p.A.), nonché il Regolamento n. 280 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, contengono già gli elementi che configurano funzioni di governo e di coordinamento, finalizzati ad assicurare la realizzazione dei servizi secondo i criteri previsti dalla convenzione-tipo regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 64-9402 del 19 maggio 2003.

Lo stesso articolo 9 della Legge Regionale n. 1/2018 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta, disponendo che i comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b), esercitino, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e dell'articolo 33 della stessa Legge, denominati "ConSORZI di area vasta", le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8, inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

A completamento del nuovo sistema di gestione regionale, l'articolo 10 della stessa Legge Regionale n. 1/2018 definisce l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale, tale per cui i Consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le Province esercitano, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito.

L'articolo 33, comma 1 lettera b), dispone, infine, che "la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge".

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00335/112), esecutiva dal 14 febbraio 2019, il Comune di Torino, in attuazione della citata legislazione regionale, ha assunto le funzioni del Consorzio di Area Vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al territorio della Città di Torino, con la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18.

Preso atto della trasformazione da Consorzio Unico di Bacino 18 a Consorzio di Area Vasta Torino (di seguito, per brevità, CAV Torino).

Ritenuto opportuno definire l'articolazione delle funzioni istituzionali e dell'assetto strutturale ed organizzativo del Consorzio di Area Vasta, allo scopo di consentire allo stesso

l'esercizio della piena funzionalità operativa nell'ambito delle funzioni assegnate, inclusa la rappresentanza verso l'esterno.

Preso atto della composizione dei Consorzi intercomunali quali individuati dalla sopra richiamata Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018, basata sulla presenza dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Segretario consortile, del Direttore e dell'organigramma degli uffici, si rende necessario definire tale organizzazione anche per il CAV Torino.

Adattando pertanto lo schema funzionale ed organizzativo dei Consorzi Intercomunali a quello del CAV Torino, si stabilisce che:

- l'Assemblea dei Sindaci coincide con il Consiglio Comunale della Città di Torino;
- il Consiglio di Amministrazione coincide con la Giunta Comunale della Città di Torino;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAV Torino è il Sindaco della Città di Torino o suo delegato;
- il Segretario consortile è il Segretario Generale della Città di Torino;
- gli Uffici del CAV Torino sono quelli della Città competenti per materia (Area Ambiente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Area Tributi e Catasto per la predisposizione delle tariffe e Area Partecipazioni Comunali per la gestione del rapporto finanziario con il Gestore AMIAT S.p.A.), cui sovrintendono i relativi Direttori di Divisione che, direttamente o con delega ai Dirigenti delle singole Aree o Servizi coinvolti per materia, unitamente o disgiuntamente alla Presidenza del CAV, ne esprimono la rappresentanza.

Tutto ciò premesso, si prende atto che, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, la Città di Torino assume il ruolo di "ente territorialmente competente".

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che ha precisato alcuni aspetti della precedente deliberazione n. 443/2019/R/RIF in materia di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti:

- i soggetti gestori dell'intero servizio o quelli dei singoli servizi che lo compongono (se il servizio non è gestito da un unico soggetto) devono trasmettere all'ETC il piano economico finanziario (PEF) e gli atti ad esso collegati. Questo vale anche per il Comune, laddove gestisca parte del servizio in economia;
- i "meri prestatori d'opera" non sono soggetti all'obbligo di predisporre il piano economico finanziario;
- l'ETC acquisisce le singole parti di piano economico finanziario per ricomporre il PEF complessivo da sottoporre al Consiglio Comunale e trasmettere ad ARERA per l'approvazione definitiva;
- laddove l'ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovrà comunque essere garantito l'equilibrio

economico-finanziario della gestione e dovranno essere specificate le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente;

- qualora l'ETC risulti identificabile con il gestore (anche se solo di parti del servizio), la validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Qualora l'ETC documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per la validazione, ne dà comunicazione ad ARERA.

Preso atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 4 dicembre 2013, inserito a repertorio al registro A.P., n. 1071, tra il Comune di Torino e la società AMIAT S.p.A., approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012 e - a seguito dell'aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066) - successivamente integrato con determinazioni dirigenziali del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) e del 28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064), con le migliorie presentate in sede di offerta dalla società aggiudicatrice e gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara.

Il modello organizzativo adottato per la gestione integrale del servizio di igiene urbana nella Città di Torino, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento a impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Inoltre, il modello prevede l'ulteriore impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi in osservanza della norma che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione della tassa medesima. Detto personale, appartenente alla Divisione Risorse Finanziarie, svolge pertanto attività di gestione dell'entrata e di recupero dell'evasione con il supporto dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte. Alcune attività strumentali di supporto alla gestione, quali la riscossione bonaria e coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione, sono affidate a SORIS S.p.A. nell'ambito del vigente contratto di servizio. Le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono curate da personale comunale assegnato alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Ambiente, a cui compete, parimenti, l'applicazione

del Regolamento comunale sui rifiuti. L'attività di monitoraggio è, inoltre, svolta anche da un soggetto esterno a seguito di specifico affidamento di servizio, cui sovrintende sempre il personale dell'Area Ambiente.

Visti i "PEF grezzi" presentati alla Città nella sua funzione di ETC, predisposti da:

- Società AMIAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani e assimilati in data 12 agosto 2020, acquisito agli atti dell'Area Ambiente con protocollo. n. 6258/2020;
- Servizio IMU e TARI dell'Area Tributi e Catasto - Divisione Risorse Finanziarie, in qualità di soggetto gestore per quanto riguarda l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti in data 3 settembre 2020, acquisito agli atti dell'Area Ambiente con protocollo n. 6697/2020.

Preso atto che il consorzio CSI Piemonte e il concessionario SORIS S.p.A. rappresentano dei "meri prestatori d'opera", non tenuti alla redazione del PEF grezzo.

Rilevato che la Città, quale ETC, ha provveduto alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF, nonché alla individuazione e definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR.

Rilevato che con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05027/013 e 2019 05031/013) sono stati approvati, rispettivamente, il piano finanziario TARI redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 e le conseguenti tariffe TARI per l'anno 2020. Tali deliberazioni sono state adottate al fine di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio, non disponendo - in allora - dei dati utili per predisporre il PEF secondo il nuovo metodo MTR definito dall'ARERA e nella consapevolezza che, non appena disponibili i dati aggiornati, si sarebbe provveduto alla conseguente rideterminazione delle tariffe TARI.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR definito dall'ARERA, evidenzia i seguenti costi complessivi, in linea con l'importo del piano finanziario predisposto con il metodo normalizzato e definito con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 05027/013):

Descrizione	Euro
$\sum TVa$ totale delle componenti di costo variabile	121.845.904
$\sum TFa$ totale delle componenti di costo fisse	102.612.470
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR e Recupero Evasione)	-6.935.318
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$	217.523.056
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	1.023.472
COMPONENTI STRAORDINARIE COVID-19	

Attività esterne Ciclo integrato RU (Sevizi igienici, direttrici e diserbo)	1.431.137
Totale	219.977.665
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF (RIPORTANDO IL CORRISPETTIVO AL VALORE DI CONTRATTO IN ESSERE)	-8.083.947
TOTALE PEF 2020	211.893.718

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, a seguito del mutato quadro normativo, validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati. Il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

Ritenuto pertanto, per i motivi esposti, di provvedere alla revoca del piano finanziario 2020 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05027/013).

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto "Cura Italia", modificato dall'articolo 106, comma 3bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto "Decreto Rilancio", il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Dato atto inoltre che in data 8 settembre 2020 è stato espresso parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 267/2000 (all. 3 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole dell'Area Partecipazioni Comunali circa la copertura delle somme necessarie ai vari impegni finanziari;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di prendere atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la Città di Torino assume il ruolo di "ente territorialmente competente" ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA;
- 2) di definire l'articolazione delle funzioni istituzionali e dell'assetto strutturale ed organizzativo del Consorzio di Area Vasta Torino (CAV Torino), così come descritta in premessa, che qui integralmente si richiama;
- 3) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiamano, la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05027/013), con la quale è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2020;
- 4) di validare il piano economico finanziario per l'anno 2020, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dagli allegati 1 (PEF) e 2 (relazione descrittiva), facenti parte integrante e sostanziale della presente (all. 1,2 - nn.);
- 5) di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020 e che verranno successivamente assunte le relative determinazioni a cura del Servizio Partecipazioni Comunali;
- 6) di dare atto che il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019;

- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto risulta necessario procedere celermente all'inoltro del PEF, oggetto di validazione con il presente provvedimento, ad ARERA, per la relativa fase di approvazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

LA SINDACA
F.to Appendino

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, VERDE,
ENERGIA, ILLUMINAZIONE
F.to Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
F.to Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

IL SEGRETARIO
Spoto

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Sicari
